



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL TRIENNIO ORDINAMENTALE DI I LIVELLO

(Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 12 marzo 2019 e modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 aprile 2019)

SOMMARIO

Premessa

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Crediti formativi

Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

Art. 4. Giovani talenti

Art. 5. Durata normale dei corsi di studio e conseguimento del diploma accademico

Art. 6. Obiettivi, attività formative

Art. 7. Offerta formativa

Art. 8. Organizzazione dell'attività didattica

Art. 9. Incarichi didattici

Art. 10. Organizzazione didattica delle Scuole

Art. 11. Modalità di iscrizione e prosecuzione degli studi

Art. 12. Riconoscimento di attività formative pregresse

Art. 13. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative

Art. 14. Frequenza, impegno e lavoro dello studente

Art. 15. Obblighi relativi alla lingua straniera

Art. 16. Modalità di svolgimento degli esami

Art. 17. Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 18. Norme transitorie e finali

Premessa

1. Il presente regolamento interno, parte integrante del regolamento d'Istituto, è finalizzato a disciplinare l'attuazione del Triennio ordinamentale di I Livello approvato dal MIUR-AFAM, secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

2. Il progetto del suddetto percorso formativo ha i seguenti presupposti:

- a) un esame di ammissione articolato, per ciascuna Scuola, su una o più prove di adeguato livello;
- b) frequenza, esami e rilascio del titolo riservati ai soli allievi iscritti;
- c) esami o forme di valutazione coerenti con un'articolazione unitaria del percorso formativo, che assicurino gli standard europei e li arricchiscano orientandoli all'eventuale successivo livello di formazione;
- d) eventuali attività didattiche di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- e) una prova finale.



3. Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei.

Art. 1. Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- b) per offerta formativa l’insieme delle discipline di insegnamento e delle altre attività formative fornite dall’Istituto Musicale “C. Monteverdi” di Cremona;
- c) per corsi di insegnamento le discipline di insegnamento previste dall’offerta formativa predisposta dall’Istituto;
- d) per area disciplinare un insieme di insegnamenti funzionalmente omogenei e/o affini;
- e) per corso di studi si intende genericamente il corso triennale di I Livello;
- f) per percorso formativo l’insieme degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti dal piano di studi e articolato nell’arco di due anni;
- g) per Scuola la denominazione del percorso formativo indicante la specialità interpretativa strumentale o vocale, oppure la disciplina compositiva nella quale viene conseguito il diploma accademico di I Livello;
- h) per obiettivi formativi l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studi è finalizzato;
- i) per credito formativo la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole.

Art. 2. Crediti formativi

1. A 1 (un) credito formativo corrispondono 25 (venticinque) ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 (sessanta) crediti.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.

3. Agli studenti che al momento dell’iscrizione ne facciano esplicita richiesta possono essere riconosciuti crediti formativi di ingresso in relazione al proprio curriculum di studi o artistico professionale, secondo le modalità appositamente definite dal Consiglio Accademico.



4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra Scuola compete alla struttura didattica che lo accoglie, nel rispetto delle normative vigenti anche a livello europeo.

5. Sono riconosciute come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative esterne di adeguato livello svolte nell'arco di tempo dell'iscrizione al triennio, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Istituto abbia concorso.

Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per presentare domanda di ammissione al Triennio ordinamentale di I Livello occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

2. L'ammissione ai corsi di I Livello avviene previo superamento di un esame che verifichi il possesso delle attitudini e delle competenze musicali teoriche e pratiche richieste. L'esame si articola di norma in una prova pratica con programma determinato dal DM 382/18, con prove aggiuntive determinate dal Consiglio Accademico.

3. Gli studenti di nazionalità straniera devono inoltre superare una prova che attesti un'adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1).

4. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa in termini di idoneo/non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in decimi ai fini della graduatoria di ammissione.

5. L'ammissione è subordinata al numero dei posti disponibili in ragione delle limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione.

6. Agli studenti ammessi potranno essere riconosciuti debiti formativi da colmare entro l'ultima sessione di esame del primo Anno Accademico, mediante l'adempimento di specifici obblighi formativi aggiuntivi, pena la decadenza dalla qualifica di studente.

Gli studenti giudicati idonei per la disciplina caratterizzante ma i cui debiti, a giudizio della commissione esaminatrice, risultassero particolarmente rilevanti in altri settori formativi, potranno essere ammessi a frequentare il corso propedeutico.

7. I programmi didattici di ogni singola Scuola definiscono le competenze richieste per l'ammissione e le modalità della relativa prova.

8. Eventuali attività formative precedentemente sostenute presso altre istituzioni italiane o straniere di pari livello saranno valutate ai sensi del successivo art. 10.

9. È consentito a studenti dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica di iscriversi ai Corsi accademici di I livello prima del conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. Le modalità della frequenza alle lezioni



terranno conto della contemporanea frequenza di altra scuola. Non sarà possibile sostenere la prova finale prima del superamento dell'Esame di Stato.

Art. 4 Giovani talenti

I giovani studenti, che alla data di inizio dell'anno accademico non abbiano compiuto 13 anni e non abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore, dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, possono essere ammessi ai Corsi per giovani talenti. L'articolazione del percorso formativo sarà personalizzato in base all'età e alle esigenze formative dello studente tenendo conto della contemporanea frequenza ad altra scuola. Le attività formative svolte potranno essere riconosciute all'atto dell'iscrizione al corso accademico. L'attivazione dei corsi di cui al presente articolo sarà disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 5 del dm 382/2018.

Art. 5. Durata normale dei corsi di studio e conseguimento del diploma accademico

Il Triennio Ordinamentale di I Livello ha durata normale di tre anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

Art. 6. Obiettivi, attività formative

1. Gli obiettivi formativi qualificanti delle singole Scuole sono descritti nel progetto approvato dal MIUR-AFAM.
2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate in sei tipologie:
 - a) attività formative relative alla formazione di base;
 - b) attività formative caratterizzanti la Scuola;
 - c) attività formative affini o integrative, con particolare riguardo alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) ulteriori attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 7. Offerta formativa

1. Il quadro generale delle attività formative per ciascun A.A., inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività e i programmi didattici di ogni singola Scuola, viene predisposto dal Consiglio Accademico dopo aver valutato le proposte di docenti e Dipartimenti acquisito il parere del Collegio dei Professori.



2. Le proposte relative all'attivazione di nuove Scuole o corsi di insegnamento, così come le proposte relative ad attività didattiche integrative, progetti di ricerca o iniziative di produzione artistica, devono essere presentate con le modalità ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Accademico.
3. L'attivazione di ciascuna Scuola o corso di insegnamento del Triennio ordinamentale è subordinata al numero di iscrizioni in ragione delle limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8. Organizzazione dell'attività didattica

1. La programmazione e il coordinamento delle attività formative sono effettuati dal Consiglio Accademico.
2. È introdotto presso la Segreteria Didattica un servizio di tutorato per gli studenti.
3. L'Istituto rilascerà le certificazioni che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, attestino il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 9 Incarichi didattici

1. L'incarico ai docenti interni viene conferito sulla base delle proposte formulate dai docenti stessi e approvati dal Consiglio Accademico.
2. Il reclutamento dei docenti esterni viene effettuato sulla base delle procedure previste a norma di legge.
3. Gli incarichi didattici di cui ai commi 1 e 2 vengono assegnati dal direttore ai docenti prima dell'inizio di ogni attività formativa.

Art. 10. Organizzazione didattica delle Scuole

1. Il programma didattico di ogni Scuola determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione della tipologia delle attività formative anche in riferimento alle aree disciplinari che verranno definite;
 - b) i requisiti per l'ammissione e le modalità della prova di ammissione;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, nonché, relativamente agli insegnamenti per i quali lo si reputi necessario, le caratteristiche e le modalità della prova finale.
2. Nei piani di studio del triennio ordinamentale sono indicati gli insegnamenti in essere presso l'Istituto.
3. Per gli esami che prevedono più annualità, ciascuna annualità si intende propedeutica all'annualità successiva.



Art. 11. Modalità di iscrizione e prosecuzione degli studi

1. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione di cui all'art. 3, compatibilmente con i posti disponibili.
2. A seguito dell'ammissione, previo riconoscimento dei crediti o competenze acquisiti secondo il Regolamento di riconoscimento crediti comprendenti il superamento della prima annualità di prassi esecutiva, è possibile iscriversi al secondo anno di corso.
3. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso in attesa di sostenere la prova finale e/o eventuali esami di profitto nella sessione invernale, di norma, non hanno diritto a frequentare ulteriori lezioni. Tuttavia, gli studenti che all'inizio del nuovo A.A. necessitino di lezioni supplementari per insegnamenti di carattere individuale o semi-collettivo, dietro versamento della prima rata della quota di iscrizione, potranno usufruire di lezioni aggiuntive senza pregiudicare la possibilità di diplomarsi regolarmente nella sessione invernale.
4. Gli studenti diplomandi iscritti a un corso di I livello possono iscriversi a un altro corso di I livello di diversa Scuola, a condizione di conseguire il primo diploma entro la sessione invernale dell'anno accademico precedente. In caso di mancato conseguimento del diploma, l'iscrizione decade e l'eventuale attività didattica svolta nel I semestre del nuovo anno accademico viene congelata in attesa dell'eventuale successiva iscrizione. La prova di ammissione superata costituisce titolo valido per l'eventuale iscrizione al solo anno accademico successivo. In nessun caso è consentito sostenere esami di profitto nella nuova Scuola prima del conseguimento del primo diploma.
5. Lo studente che non consegua il diploma accademico entro la terza sessione (invernale) dell'ultimo anno di corso del proprio percorso formativo, può iscriversi all'Anno accademico successivo in qualità di studente fuori corso.
La quota di iscrizione per gli studenti fuori corso non frequentanti o frequentanti solo insegnamenti di carattere collettivo, è ridotta nella misura stabilita annualmente dagli organi di governo. Gli studenti che necessitino di ulteriori lezioni individuali o semi-collettive sono tenuti a versare l'intera quota di iscrizione. All'atto dell'iscrizione, lo studente fuori corso è tenuto a dichiarare se e quali insegnamenti intende frequentare nel successivo anno accademico.
6. Gli studenti che non abbiano conseguito il diploma entro la sessione invernale dell'ultimo anno di corso del proprio percorso formativo possono iscriversi tardivamente come studenti fuori corso secondo le modalità indicate dal Manifesto degli studi. Detti studenti potranno sostenere la prova finale a partire dalla sessione estiva di diplomi.
7. Agli studenti fuori corso del Triennio è consentito frequentare insegnamenti di carattere individuale o semi-collettivo per non più di un anno accademico.



8. Lo studente che non conclude il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, è dichiarato decaduto. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

Art. 12. Riconoscimento di attività formative pregresse

1. Gli studenti iscritti al Triennio possono chiedere, nei limiti previsti dal proprio percorso formativo, il riconoscimento delle attività formative o degli esami già sostenuti presso un Conservatorio di musica, Istituto Superiore di Studi Musicali o Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera di pari livello.

2. Oltre al riconoscimento degli eventuali crediti di ingresso, in caso di attività formative valutabili come equipollenti in termini di crediti e di contenuti a quelle previste dal piano di studi dello studente, le votazioni degli eventuali esami già superati di materie caratterizzanti, purché espresse in trentesimi, potranno essere inserite nel computo del voto finale.

3. Le modalità del riconoscimento dei crediti, compatibilmente con il piano di studi, vengono stabilite dal Regolamento in vigore approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 13. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative.

1. Lo studente può acquisire crediti mediante altre attività formative che dovranno essere incluse nel piano di studi annuale e corredate da idonee attestazioni. Dette attività, previo esame delle relative attestazioni, vengono valutate periodicamente dal Consiglio Accademico che provvede all'attribuzione degli eventuali crediti formativi riconosciuti.

2. Alla domanda di riconoscimento dei suddetti crediti, lo studente dovrà allegare un curriculum dettagliato delle attività svolte nel periodo di iscrizione al Triennio e ritenute utili per il conseguimento dei crediti, in cui si specifichi il monte ore delle singole attività svolte. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.

3. Possono dar luogo a crediti come "altre attività formative" le seguenti attività:

- a) discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
- b) elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
- c) attività musicale esterna (su documentazione);
- d) positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari, ecc. (su attestazione);
- e) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
- f) collaborazione con orchestre, cori e le formazioni di musica d'insieme oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
- g) collaborazione a iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio (su attestazione).



4. La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente.

Art. 14. Frequenza, impegno e lavoro dello studente.

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:

- a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi di insegnamento, comunque non inferiore all'80 per cento delle lezioni previste per ciascun corso di insegnamento, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità;
- b) per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso di insegnamento ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
- c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi, ecc.) non sono ammesse deroghe all'obbligo di frequenza.

2. Gli studenti che al completamento del proprio percorso formativo non abbiano assolto gli obblighi di frequenza previsti, per conseguire il diploma dovranno assolvere detti obblighi iscrivendosi come studenti fuori corso.

Art. 15. Obblighi relativi alla lingua straniera

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria (liv. B1) è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi degli esami, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da Università, istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute, prodotti dallo studente.

2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di una adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nel primo anno di corso con l'obbligo di frequenza di un corso di lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.

Art. 16. Modalità di svolgimento degli esami

1. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o a una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.

2. Gli esami e le verifiche possono essere svolti in forma di esecuzione musicale, colloquio, prova scritta eventualmente in clausura, o secondo ulteriori modalità approvate dal Consiglio Accademico.



3. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore (che ne può far parte) e includono, salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Ogni commissione è formata di norma da tre docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza in materia. Della commissione possono far parte anche cultori della materia di chiara fama esterni all'Istituto.
4. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa in trentesimi, con eventuale lode, mediante voto unico. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.
5. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti di cui almeno uno di discipline caratterizzanti e uno di discipline di base.
6. È facoltà dell'esaminando di ritirarsi dall'esame prima della verbalizzazione del voto. In caso di rifiuto del voto proposto, per le materie di musica d'insieme, l'Istituto non si fa carico della ricostituzione dell'organico. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 17. Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Le modalità di svolgimento sono contenute in apposito Regolamento. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori, anche esterni.
2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti del proprio percorso formativo.
3. Il programma della prova finale, concordato con il docente relatore, e l'elaborato scritto devono essere depositati presso la Segreteria didattica almeno 15 giorni prima della data d'inizio della sessione di diploma.
4. La Commissione della prova finale è nominata dal Direttore ed è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore (o da un suo delegato) e deve comprendere il relatore e almeno un altro docente della disciplina o delle discipline principali della Scuola frequentata. Il Direttore può nominare come componenti della commissione della prova finale membri non appartenenti al corpo docente dell'Istituto, cultori della materia di chiara fama.
5. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo, con la seguente distribuzione: a) attività formative di base 15% b) attività formative caratterizzanti 75% c) attività formative affini o integrative e attività formative scelte dallo studente 10%. La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale. La media ponderata dei voti può



essere integrata dalla Commissione per un punteggio per la prova finale non superiore a 7/110. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

Art. 18 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento didattico e alla normativa vigente.